

LIBERLO



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Oggi 20 Marzo 2005 alle ore 9.30 in Via Don Bepo Valvassori, 9 a Bergamo presso il centro sportivo Don Bepo Valvassori, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata a norma di Statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica denominazione sociale e articoli dello statuto;
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza il Sig. Salerno Sergio, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Ravasio Simona.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'Assemblea, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del primo Gennaio 2003 della nuova Legge Finanziaria (L. 27/12/2002 n.289), ha ritenuto opportuno indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 90.

Successivamente viene data lettura del comma in oggetto:

"Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica".

Apertasi la discussione e dopo un breve dibattito, l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la nuova denominazione sociale che diviene: "Unione Sportiva Villaggio Sposi Associazione Sportiva Dilettantistica".

Oltre alla variazione di denominazione vengono anche approvate le modifiche statutarie stabilite dalla legge sopra richiamata.

Il Presidente viene incaricato di provvedere quanto prima a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa e per la variazione della denominazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10.35 il Presidente considera sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Simona Ravasio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO I

REGISTRATO A BERGAMO I

19 APR. 2005

Il _____
al n. 4257 Serie 3

con Euro 172,65 -
(€ Autoxidazione/65)

IL PRESIDENTE

Sergio Salerno



L'ADDETTO
PUSTORIO MIRASABA

[Signature]



STATUTO DI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art.1

E' costituita l'associazione sportiva denominata "Unione Sportiva Villaggio Sposi"
- Associazione Sportiva Dilettantistica (USVS).

Art.2

L'associazione ha sede in Bergamo.
L'associazione potrà istituire sedi secondarie.

TITOLO II


Oggetto - Scopo

Art.3

L'associazione non ha fine di lucro e si propone di offrire idonei ed efficienti servizi ai soci per la realizzazione delle proprie esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali, con particolare riguardo alle esigenze di aggregazione sociale degli abitanti del quartiere Villaggio degli Sposi.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione potrà

- aderire o iscriversi a tutte le unioni o federazioni sportive esistenti sul territorio nazionale ed alle relative strutture regionali, provinciali e comunali accettandone gli statuti e gli ordinamenti; l'associazione potrà inoltre aderire a federazioni o unioni sportive internazionali;
- partecipare attivamente all'organizzazione e alla gestione di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa, culturale e didattica;
- promuovere e gestire corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- gestire luoghi di aggregazione, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari;
- gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali nonché acquistare, vendere e costruire immobili ed impianti aventi tali destinazioni;



- diventare membro di altre associazioni e acquisire partecipazioni in società ed enti con finalità analoghe o affini alle proprie.

TITOLO III

Soci

Art.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà dichiarare al consiglio direttivo di impegnarsi a rispettare il presente statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.6

I soci vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo ed hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto ai sensi dell'articolo 2532 secondo comma del codice civile nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale annuale stabilita con delibera del consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività dell'associazione.

Art.7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale oltre i termini fissati dal consiglio direttivo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto al socio, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art.8

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e perdono qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO IV


Fondo Comune - Esercizio Sociale

Art.9

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi volontari dei soci;
- dai contributi eventualmente richiesti ai soci dal consiglio direttivo in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di Enti Pubblici;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
- dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i diritti a contenuto patrimoniale acquisiti dall'associazione nel corso della gestione.
- dagli eventuali avanzi di gestione.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci né durante la vita dell'associazione



né all'atto del suo scioglimento.

Art.10

Gli utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti in nessun caso neanche in via indiretta durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Lo stesso vale per fondi, riserve e capitale dell'associazione.

Art.11

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso e presentarlo all'assemblea. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano i termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati di due mesi con delibera del consiglio direttivo che ne illustri le ragioni.

TITOLO V

Sezioni Sportive

Art.12

I soci possono richiedere al consiglio direttivo l'istituzione di specifiche sezioni sportive alle quali potranno aderire tutti i soci che vi abbiano interesse.

Potranno inoltre essere istituite sezioni per altri diversi gruppi di interesse in campo culturale e ricreativo.

Le modalità, i termini e le condizioni per l'istituzione delle sezioni saranno disciplinate da un regolamento approvato dall'assemblea.

Gli iscritti alla sezione formano l'assemblea della sezione che provvederà a redigere un regolamento di sezione da sottoporre successivamente alla ratifica del consiglio direttivo.

La direzione e l'organizzazione delle sezioni sarà affidata ad un comitato di sezione o in alternativa ad un responsabile di sezione eletti dall'assemblea della sezione e



ratificati dal consiglio direttivo dell'associazione.

L'assemblea di sezione potrà inoltre eleggere il vice presidente e il segretario ed assegnare incarichi quali: responsabile gare e manifestazioni sportive; responsabile impianti e attrezzature; responsabile corsi e centri di avviamento e altri incarichi tecnici.

Compiti del comitato di sezione o del responsabile della sezione sono:

- applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle delibere assembleari e del consiglio direttivo.
- predisporre il programma delle attività della sezione e gestirne l'organizzazione;
- sottoporre al consiglio direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi con il relativo calendario;
- far rispettare a tutti i tesserati le norme emanate dagli enti e dalle federazioni competenti relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive.
- redigere il rendiconto economico e finanziario della sezione.

I rendiconti delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'associazione.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio di sezione deve essere presentato al consiglio direttivo.

Per quanto compatibili agli organi di sezione si applicano le regole del presente statuto.

Nel caso non venissero istituite sezioni specifiche, tutte le attività intraprese dall'associazione dipenderanno direttamente dal consiglio direttivo che ne curerà la direzione e l'organizzazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art.13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;

- b) il consiglio direttivo.
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Assemblee

Art.14

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima delle adunanze, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.15

L'assemblea ordinaria:

- a) procede alla nomina delle cariche sociali;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario;
- c) delibera sugli atti di gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio salvo quanto disposto dall'articolo 11 ultimo periodo del presente statuto.


L'assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con le indicazioni degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.16

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Art.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In



seconda convocazione, l'assemblea sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati.

Il voto è valido anche mediante delega da parte dei soci assenti, tuttavia nessuno può rappresentare più di due soci.

Le delibere delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide a maggioranza assoluta dei voti. La delibera di scioglimento dell'associazione è valida se presa con il voto favorevole di tre quarti degli intervenuti in assemblea.

Art.18

L'assemblea nomina il presidente e il segretario che provvederà alla stesura del verbale e all'eventuale attività di scrutinio dei voti.

Consiglio Direttivo

Art.19

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati in numero dispari.

Il numero dei membri viene stabilito dall'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di istituzione delle sezioni dell'associazione, sono membri di diritto del consiglio direttivo i presidenti e i responsabili delle sezioni.

I membri eletti dall'assemblea devono essere comunque in numero superiore ai membri di diritto del consiglio direttivo, in modo tale da garantire regole di funzionamento dell'ente ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire la stessa carica in altri enti nell'ambito della stessa Federazione sportiva o disciplina associata o nell'ambito della stessa disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di istituzione di una o più sezioni nel corso del mandato del consiglio direttivo i rispettivi presidenti o responsabili assumeranno la carica di consiglieri in

occasione del rinnovo delle cariche più prossimo; sino ad allora potranno partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente, il segretario.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti il consiglio.

La convocazione può essere scritta o verbale; nel secondo caso dovrà essere altresì affisso presso la sede dell'associazione avviso contenente il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e sullo scioglimento delle sezioni sportive autonome;
- f) deliberare sulle richieste di affiliazione o adesione alle federazioni o unioni sportive e dei rinnovi annuali;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art.20

In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio, quelli rimasti in carica debbono provvedere alla nomina di un nuovo consigliere che resterà in carica fino alla prima assemblea successiva che potrà ratificarne l'elezione o procedere alla



nomina di un altro consigliere.

Art.21

Il presidente eletto dal consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal vice-presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre effettivi e due supplenti. Il collegio nomina al proprio interno il presidente.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente del collegio dei revisori deve essere persona con provata competenza in materia contabile e finanziaria.

Art. 23

Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto con i più ampi poteri di controllo e di ispezione della contabilità dell'associazione e delle sezioni.

I membri del collegio partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto.

Il collegio presenta all'assemblea la propria relazione annuale al rendiconto dell'esercizio.

TITOLO VII

Scioglimento -Norma finale

Art.24

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. terminate le operazioni di liquidazione, l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996, n° 662, e salvo diversa destinazio-

ne imposta dalla legge.

Art.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.